



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

Oggetto: Gestore I.P.P.C.: Comune di Trapani [C.F.: 80003210814; P. IVA: 00079880811], sede legale Piazza Vittorio Veneto, n. 1 – 91100 TRAPANI. Approvazione chiusura Discarica per rifiuti non pericolosi (RR.SS.UU.), Lotto: "A", "B", "B1", "C", "D" e "E"; e Lotto: "G" e "H"; ubicata in C/da Montagnola Cuddia della Borranea - territorio comunale di Trapani -, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 36/2003.

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante *"Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione"*, la quale ha istituito il *"Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti (D.R.A.R.)"*;
- VISTO** la Legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, recante *"Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati"* e ss.mm.ii., ultima delle quali la legge regionale n. 3/2013, entrata in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione, che prevede che siano assegnate all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità le competenze al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui all'articolo 29ter e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, esclusivamente per le opere previste al punto 5 dell'Allegato VIII alla Parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n. 232 del 28/05/2013, con il quale sono state attribuite al Servizio 7-Autorizzazioni Impianti Gestione Rifiuti/A.I.A. del medesimo Dipartimento le competenze al rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui all'art. 29ter e seguenti del D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. esclusivamente per le opere previste al Punto 5 dell'Allegato VIII alla Parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 3076 del 24 maggio 2016 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti al Dott. Maurizio Pirillo;
- VISTO** il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, *"Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti"*;
- VISTO** il Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152, *"Norme in materia ambientale"* e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** l'Ordinanza del Commissario delegato per l'Emergenza Rifiuti e la Tutela delle Acque in Sicilia n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e

di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;

- VISTA** la Direttiva 96/61/CE del Consiglio U.E. del 24/09/96 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, così come modificata dalle Direttive 2003/35/CE e 2003/87/CE;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 81/2008, "Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro";
- VISTO** il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 dicembre 2009, recante "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" (SISTR) e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 27 settembre 2010 "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel Decreto del M.A.T.T.M. 3 agosto 2005;
- VISTO** il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 giugno 2015 "Modifica del Decreto M.A.T.T.M. 27 settembre 2010";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 01 agosto 2011, "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi";
- VISTI** il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 10 agosto 2012, n. 161, "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", e l'articolo 41 comma 2 del Decreto Legge n. 69/2013 che indica come ambito di applicazione del predetto Decreto M.A.T.T.M. viene circoscritto esplicitamente solo alle terre e rocce di scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale;
- VISTO** il progetto esecutivo, redatto in data 05/12/2011 dal Comune di Trapani, avente per oggetto "Copertura definitiva -Capping- ai sensi del D.lgs. n. 36/2003 delle vasche dismesse denominate "A"- "B"- "B1"- "C"- "D"- "E", presso la discarica di C.da Borranea" e costituito dai seguenti Elaborati:
- Relazione tecnica;
 - Cartografia Ubicazione Discarica;
 - Planimetrie discarica: lotto vasche "A"- "B"- "B1"- "C"- "D"- "E"; riportante gli abbancamenti finali e le sezioni di computo superficie da coprire;
 - Particolare costruttivo;
 - Analisi dei Prezzi;
 - Elenco dei Prezzi;
 - Stima dei Lavori;
 - Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto;
 - Piano di Sicurezza;
 - Computo Metrico Estimativo;
 - Quadro economico;
- VISTO** il Decreto del Dirigente Responsabile Servizio 2 del Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente, n. 614 del 25/06/2008, con il quale è stata rilasciata in favore del Comune di Trapani, Gestore I.P.P.C., l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.Lgs. n. 59/2005 e quindi ai sensi del D.Lgs. n.

152/06, per l'impianto I.P.P.C. discarica per rifiuti non pericolosi (rifiuti solidi urbani) ubicata in Contrada Montagnola Cuddia della Borraanea nel territorio di Trapani relativamente alle vasche denominate "G" e "H";

PRESO ATTO

che, il progetto esecutivo del 05/12/2011, sopra descritto, è munito di:
- Verifica e Validazione del 05/12/2011, a firma del Progettista e del Responsabile Unico del Procedimento entrambi del Comune di Trapani, che ne attestano la conformità alla normativa vigente e al documento preliminare alla progettazione;
- Parere favorevole del Dirigente Settore 6° del Comune di Trapani con il quale si attesta che il progetto in parola è meritevole di approvazione;
- Determina Dirigente Settore 6° del Comune di Trapani, n. 382 del 14/12/2011, che approva il progetto *de quo* e l'allegato Quadro Economico;

VISTA

la nota a firma del Dirigente Generale D.R.A.R., prot. n. 1104 del 11/01/2017, con la quale si dispone che il Servizio 7-Autorizzazioni, per quanto di competenza, curi, senza indugio ed entro 15 giorni, le verifiche tecniche e amministrative in ordine alla conformità dei progetti di chiusura presentati dal Gestore I.P.P.C. della discarica di C.da Borraanea ai fini della rispondenza alle prescrizioni di cui al provvedimento A.I.A. rilasciato;

VISTO

il Verbale di sopralluogo del 18/01/2017 effettuato, ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2003, presso il sito di discarica di C.da Borraanea al fine di verificare la conformità della morfologia della discarica, rispetto a quella prevista nel progetto, e, in particolare, la capacità di allontanamento delle acque meteoriche, rispetto a quella prevista nel progetto esecutivo del 05/12/2011 (Lotto Vasche: da "A" ad "E") e nel progetto approvato con D.R.S./D.R.A. n. 614/2008 (Lotto Vasche: "G" e "H");

CONSIDERATO

che, nell'ambito del sopralluogo del 18/01/2017, sono state rese a Verbale le seguenti dichiarazioni da parte degli Enti intervenuti:

- A.R.P.A.-SICILIA, Struttura Territoriale di Trapani: *"... nell'ambito dei regolari controlli effettuati, su tutto il sito d'impianto – ivi compreso Lotti Vasche: da "A" ad "E" e Lotti Vasche "G" e "H" - non sono state rilevate criticità ambientali dopo la fine della coltivazione delle stesse. In atto, dopo l'ultimo sopralluogo effettuato nel mese di novembre 2016 e di cui ci si riserva di trasmettere gli esiti delle analisi ancora in corso, per quanto attiene la presente procedura di chiusura delle vasche non si rilevano potenziali problemi o criticità. In conclusione, la realizzazione della copertura definitiva dei due lotti di vasche della discarica potrà essere solo migliorativa della situazione in atto a protezione delle matrici ambientali ..."*;

- Comune di Trapani: *"... per quanto attiene il lotto Vasche da "A" ad "E", dette vasche sono esaurite a far data dall'anno 2006 ... la vasca "A" rientra nella fattispecie dell'art. 12 del D.P.R. n. 915/82, le vasche "B" e "B1" sono state approvate con D.A. dell'A.R.T.A. n. 1019/88, le vasche "C" e "D" sono state realizzate a seguito di intervento d'urgenza, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 22/97, la vasca "E" è stata approvata con D.D. n. 186 del 30/12/2003, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 22/97 ... per quanto attiene le vasche "G" e "H" le stesse sono esaurite dal 2011. Sulle stesse vasche sono state effettuate dei rilievi topografici al fine della verifica dei volumi abbancati e della conformità del profilo finale rispetto a quello autorizzato ..."*;

VISTA

la nota prot. n. 2991 del 25/01/2017 del Libero Consorzio Comunale di Trapani, trasmessa in pari data a mezzo P.E.C. e assunta al protocollo dello scrivente Dipartimento al numero 2956 riportante data 25/01/2017, con la quale *"... si rappresenta la necessità e l'urgenza di effettuare il capping delle vasche dismesse,*

in oggetto distinte ... “ e compiegate note: -prot. n. 28194 del 18/07/2014, nella quale si rileva la mancata copertura finale e se ne auspica con urgenza la realizzazione del capping finale; -prot. n. 39901 del 06/11/2015 (Verbale di sopralluogo del 26/10/2015 presso il sito di discarica) in cui si ribadisce la segnalazione di effettuare, con necessità e urgenza, il capping per i due lotti di Vasche in parola;

- VISTI** i Provvedimenti di autorizzazione, trasmessi da parte del Comune di Trapani in data 25/01/2017 e relativi al lotto di Vasche da “B “ ad “E”: -D.D.S. n. 169 del 21/12/2001; -D.D.S. n. 34 del 25/03/2003; -D.D.S. n. 186 del 30/12/2003;
- VISTE** la Garanzia fideiussoria, relativa al lotto di vasche da “A” ad “E”, n. 581854 emessa il 28/04/2014, rilasciata da “Elba Assicurazioni SpA”, valida a tutto il 24/04/2019 e la Garanzia fideiussoria, relativa al lotto di vasche “G” e “H” n. 581855 del 28/04/2014 rilasciata da “Elba Assicurazioni SpA”, valida a tutto il 24/04/2019;
- RITENUTO** di dover intervenire ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D. Lgs.vo n. 36/2003;
- RITENUTO** che i criteri progettuali e gestionali previsti, sia nel progetto esecutivo del 05/12/2011 (Lotto Vasche: da “A” ad “E”) che nel progetto approvato con D.R.S./D.R.A. n. 614/2008 (Lotto Vasche: “G” e “H”), una volta adeguati ed integrati secondo le prescrizioni previste dal presente decreto, dopo valutazione degli atti amministrativi e delle relazioni presentate dal Gestore I.P.P.C., Comune di Trapani, sopra riportate, e delle dichiarazioni rese dagli Organi di controllo, competenti sul territorio, siano idonei a poter assentire alla richiesta formulata dal Gestore IPPC;
- RITENUTO** di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce del sopralluogo effettuato, in data 18/01/2017, alla luce della documentazione, tecnica e amministrativa, prodotta dal Gestore I.P.P.C., in linea con la normativa vigente, e alla luce delle risultanze delle attività di monitoraggio e controllo effettuate dagli Organi, territorialmente competenti, e, pertanto, di poter procedere ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2003 comunicando al Gestore I.P.P.C., Comune di Trapani, l'approvazione della chiusura della discarica di C.da Borranea, in territorio comunale di Trapani, limitatamente per quanto attiene i Lotti: -Vasche “A”, “B”, “B1”, “C”, “D” e “E”; -Vasche “G” e “H”;
- RITENUTO** di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica, ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii..

Ai sensi della vigente Normativa,

DECRETA

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. n. 36 del 13/01/2003, eseguite le ispezioni finali sul sito, verificato che la prevista copertura superficiale finale della discarica risponde ai criteri di cui all'Allegato 1 al D. Lgs. n. 36/2003, si esprime valutazione positiva, con l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo articolo 3, alle Relazioni e agli Elaborati progettuali relativi alla chiusura della Discarica

per rifiuti non pericolosi (RR.SS.UU.) - limitatamente ai lotti: -Vasche "A", "B", "B1", "C", "D" e "E"; -Vasche "G" e "H" -, ubicata in C/da Montagnola Cuddia della Borraea - territorio comunale di Trapani -, gestita dal Comune di Trapani [C.F.: 80003210814; P. IVA: 00079880811], Gestore I.P.P.C., con sede legale Piazza Vittorio Veneto, n. 1 - 91100 TRAPANI.

Art. 2

L'esito dell'ispezione non comporta, in alcun caso, una minore responsabilità per il Gestore I.P.P.C., relativamente alle condizioni stabilite nei Provvedimenti di Autorizzazione.

Anche dopo la realizzazione della copertura finale definitiva "capping" per i due lotti di Vasche e, quindi, a chiusura definitiva della discarica, il Gestore I.P.P.C. è responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase della gestione post-operativa per tutto il tempo durante il quale la discarica può comportare rischi per l'ambiente.

Art. 3

Il presente Provvedimento è subordinato al rispetto integrale di:

- condizioni di legge e norme tecniche, in premessa citate;
- prescrizioni riportate nei Provvedimenti di Autorizzazione, relativi ai due lotti di Vasche;
- prescrizioni dettate dagli Enti, nel corso della presente procedura.

In particolare, il Gestore I.P.P.C. deve:

1. non comportare danni all'ambiente e svolgere tale attività garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;
2. dopo la chiusura della discarica, rispettare i tempi, le modalità, i criteri e le prescrizioni stabiliti dai Provvedimenti di Autorizzazione e dai piani di gestione post-operativa e di ripristino ambientale, di cui all'articolo 8, comma 1, lettere g), h) e i) del D. Lgs. n. 36/2003, nonché le norme in materia di gestione dei rifiuti, di scarichi idrici e tutela delle acque, di emissioni in atmosfera, di rumore, di igiene e salubrità degli ambienti di lavoro, di sicurezza, e prevenzione incendi; deve, inoltre, essere assicurata la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali ed impiantistiche della discarica;
3. captare, raccogliere e smaltire il percolato e le acque di discarica per tutto il tempo di vita della discarica, secondo quanto stabilito nell'autorizzazione, e comunque per un tempo non inferiore a 30 anni dalla data di chiusura definitiva dell'impianto. Gestire, secondo quanto previsto dall'Allegato 1 al D. Lgs. n. 36/2003, il sistema di raccolta del percolato. Il percolato e le acque raccolte devono essere trattate in impianto tecnicamente idoneo di trattamento al fine di garantirne lo scarico nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia;
4. assicurare la manutenzione, la sorveglianza e i controlli della discarica anche nella fase della gestione successiva alla chiusura, fino a che l'Ente territoriale competente accerti che la discarica non comporta rischi per la salute e l'ambiente. In particolare, garantire i controlli e le analisi del biogas, del percolato e delle acque di falda che possano essere interessate. Il Gestore I.P.P.C. deve, inoltre, notificare all'autorità competente anche eventuali significativi effetti negativi sull'ambiente riscontrati a seguito delle procedure di sorveglianza e controllo e conformarsi alla decisione dell'Autorità competente sulla natura delle misure correttive e sui termini di attuazione delle medesime;
5. valutare eventuali assestamenti, dovuti alla degradazione dei rifiuti biodegradabili, e tenere conto di tali variazioni, soprattutto in funzione alla morfologia della copertura finale. La copertura superficiale finale deve essere realizzata in modo da consentire un carico compatibile con la destinazione d'uso prevista;
6. verificare in corso d'opera per la realizzazione del "capping" la stabilità del fronte dei rifiuti già abbancati, e la stabilità dell'insieme terreno di fondazione-discarica (rifiuti abbancati e "capping"), tenendo conto di eventuali assestamenti che dovessero verificarsi;
7. garantire la massima efficienza di captazione degli impianti per l'estrazione dei gas e il conseguente utilizzo energetico. La gestione del biogas deve essere condotta in modo tale da ridurre al minimo il rischio per l'ambiente e per la salute umana, al fine di non far percepire la presenza

- della discarica al di fuori di una ristretta fascia di rispetto. I sistemi di estrazione del biogas devono essere dotati di un piano di mantenimento dello stesso;
8. predisporre, per entrambi i lotti di vasche, una revisione del Piano di Ripristino Ambientale, del Piano di Gestione Post-Operativa e del Piano di Sorveglianza e Controllo, che tenga conto del complesso di prescrizioni dettate dal presente provvedimento, oltre che dalle prescrizioni dettate dall'Allegato 2 del D. Lgs. n. 36/2003. La revisione dei suddetti Piani dovrà essere presentata all'A.R.P.A.-S.T. di Trapani, per la definitiva approvazione, prima dell'avvenuto completamento delle opere di realizzazione della copertura finale. Ai fini della precisa individuazione del complesso di attività di monitoraggio e controllo dell'impianto farà fede quanto riportato nella revisione dei Piani di cui al presente punto, una volta che la stessa revisione sia stata approvata dall'A.R.P.A.-S.T. di Trapani;
 9. effettuare, prima dell'inizio dell'attività, la valutazione di tutti i rischi connessi alle attività autorizzate ai fini di perseguire la sicurezza e la salute dei lavoratori, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008;
 10. predisporre, in ogni fase di cantiere, ogni possibile misura mitigativa per limitare gli impatti connessi alla produzione di polveri, all'inquinamento atmosferico e all'emissione di rumore causati dalle macchine operatrici e dai mezzi di trasporto;
 11. per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda ai contenuti ed alle prescrizioni tecniche del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. n. 36/2003 e/o delle altre Norme tecniche di Settore vigenti in materia, al fine di mantenere l'impianto stesso nel miglior stato di efficienza.

Art. 4

Il Gestore I.P.P.C. dovrà far pervenire in anticipo alla Struttura Territoriale di Trapani di A.R.P.A.- SICILIA e del Libero Consorzio Comunale di Trapani, la comunicazione con le date in cui intende effettuare gli autocontrolli sull'impianto in oggetto così come prescritto dalle vigenti normative in materia. A tal fine il Gestore I.P.P.C. è tenuto a fornire alle preposte Autorità di vigilanza e controllo (A.R.P.A.-S.T. di TP, Libero Consorzio Comunale di TP) l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte. Il Gestore I.P.P.C. è, altresì, obbligato a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché prelievi di materiali vari.

Art. 5

Ai sensi dell'art. 29, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali di valutazione di questo Assessorato, previa eventuale sospensione dei lavori, si imporrà al Committente l'adeguamento dell'opera o intervento stabilendone i tempi e le modalità. Qualora il Committente non adempia a quanto imposto, l'Autorità competente provvederà d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal R.D. 14/04/1910 n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 6

Il Gestore I.P.P.C., Comune di Trapani, è tenuto a prestare le garanzie fideiussorie, aggiornate agli indici ISTAT, conformi all'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003 e all'articolo 14 del D.Lgs. n. 36/2003 sulla base di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera m) dello stesso Decreto legislativo, e rilasciate da Soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico, ai sensi del vigente T.U.B..

Le garanzie per la gestione successiva alla chiusura della discarica devono assicurare che le procedure di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 36/2003 siano eseguite e siano commisurate al costo complessivo della gestione post-operativa.

E' facoltà del Gestore I.P.P.C. poter prestare le suddette garanzie per la post-chiusura per lotti.

Le garanzie fideiussorie saranno trattenute per almeno trenta anni dalla data della notifica del presente provvedimento e, in ogni caso, per tutto il tempo necessario alle operazioni di gestione operativa e di gestione successiva alla chiusura della discarica qualora si ritenga che sussistano rischi per l'ambiente.

Art. 7

Il Gestore I.P.P.C. è obbligato al rispetto delle condizioni di cui al presente decreto nonché degli obblighi e condizioni di cui agli articoli della Parte II – Titolo III del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

In caso di inosservanza delle norme e delle prescrizioni di cui al presente decreto, l'Autorità competente procederà ai sensi dell'art. 29decies, comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. n. 36/2003.

L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Art. 8

Ai sensi dell'art. 29decies, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'A.R.P.A.: -accerta il rispetto delle condizioni dettate dall'Autorizzazione Integrata Ambientale; -effettua i controlli, a carico del Gestore I.P.P.C.; -verifica che il Gestore I.P.P.C. abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione. La Struttura Territoriale di Trapani di A.R.P.A.-SICILIA e il Libero Consorzio Comunale di Trapani effettueranno periodicamente le previste attività di controllo e vigilanza, con oneri in capo al Gestore I.P.P.C., al fine anche della verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente decreto.

Art. 9

Al Presente Decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, entro il termine di giorni 60 (sessanta), decorrente dalla pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n.21 e dell'art. 29 del Codice del Processo Amministrativo (All. 1 al D.Lgs. n. 104/2010).

Art.10

Il presente Decreto sarà trasmesso, oltre che al Comune di Trapani -Gestore I.P.P.C.-, all'U.R.P. di questo Dipartimento affinché sia pubblicato per intero sul sito WEB ed alla G.U.R.S. affinché sia pubblicato per estratto.

Del presente decreto sarà dato avviso di pubblicazione sul sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Libero Consorzio Comunale di Trapani, A.R.P.A.-SICILIA (Catasto Rifiuti), A.R.P.A.-SICILIA Struttura Territoriale di Trapani, U.T.G.-Prefettura di Trapani, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Trapani, Dipartimento Regionale Ambiente ex Servizio 1 V.A.S./V.I.A..

Palermo, lì **02 FEB. 2017**

Il Dirigente Servizio Autorizzazioni
(ing. Mauro Pace)

